

Arbitrato internazionale e ordine pubblico internazionale: Norme Imperative e A-nazionalità

*Arbitraje internacional y orden público
internacional. Norma imperativa y
anacionalidad.*

*Francesco Zappalá***

* Artículo realizado con la financiación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Colombia al proyecto de investigación ‘El Antagonismo de la Lex Arbitri y la Autonomía Contractual en el Arbitraje Internacional’ en el ámbito del Grupo de Investigación ‘Instituciones Jurídicas y Desarrollo’ categorizado por Colciencias, de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Colombia.

** Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Colombia. Email: zappala.francesco@gmail.com
Vinculo Colciencias http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generar-CurriculoCv.do?cod_rh=0001223569.



Resumen

Es imposible hablar conceptualmente de *orden público internacional* agregándole un gentilicio como francés o portugués, porque deja de ser internacional para convertirse en orden público del Estado del gentilicio. El juez estatal ejerce un control desde la perspectiva de los principios que gobiernan su propio orden público interno, por consiguiente, no tiene competencia, en el sentido amplio de la palabra, ni atribución para disponer de la aplicación del orden público internacional.

Palabras clave: Arbitraje Internacional, Autonomía de la Voluntad Privada, Normatividad Procesal, *Lex Arbitri*, *Forum Shopping*.

Compendio

È concettualmente impossibile quindi parlare di ordine pubblico internazionale aggiungendo l'aggettivo "francese" o "portoghese", perché in tal caso, non è più ordine pubblico internazionale ma è ordine pubblico dello Stato dell'aggettivo. Il giudice statale esercita un controllo dalla prospettiva dei principi che governano il proprio ordine interno e, pertanto, non ha competenza, nel senso ampio del termine, per disporre l'applicazione dell'ordine pubblico internazionale.

Parole chiave: Arbitrato Internazionale, Autonomia Contrattuale, Normativa Processuale, *Lex Arbitri*, *Forum Shopping*.

Abstract

It is conceptually impossible speak of international public policy by adding the "French" adjective or "Portuguese", because in this case, is no longer international public policy but it is public policy of the State of the adjective. The state judge exercises control from the perspective of the principles that govern its own internal order and, therefore, has no competence in the broad sense of the term, to provide for the implementation of the international public policy.

Key words: International Arbitration, Autonomy of Private Will, Procedural Rules, *Lex Arbitri*, *Forum Shopping*.



Ordine pubblico internazionale e norme imperative

E' possibile individuare i principi di ordine pubblico come quelli o che ispirano un determinato ordinamento giuridico e che sono il riflesso dei valori essenziali di una società (Angelini, 2007). Il concetto risponde ad un'idea generale di supremazia della società sull'individuo; in tale ambito l'ordine pubblico rappresenta la volontà della comunità minacciata da talune iniziative individuali attuate sotto forma di contratto. In realtà è un meccanismo mediante il quale lo Stato reprime le convenzioni particolari che possono costituire una minaccia per i propri interessi essenziali (Carbonnier, 1971) e per le relazioni politiche, sia per conseguire obiettivi economici e sociali, sia per la protezione dei soggetti deboli e considerati bisognevoli di tutela.

L'espressione ordine pubblico fu utilizzata dall'articolo 6 del Code Civil francese del 1804 e poi si è estesa a numerose norme. Alcuni linguisti spiegano che la ragione per cui in Europa continentale si chiama ordine pubblico quello che nei paesi anglo-americani viene pragmaticamente descritto come *public policy*, risiede proprio nel fatto che il *Code Napoleon* ha usato l'espressione ordine pubblico e non politica pubblica, *politique publique*, e poi attraverso questo si è diffusa nel continente europeo (Van Houtte, 2002), per depurare il diritto da concezioni prevalentemente politiche, in considerazione del complesso scenario politico del momento.

La codificazione tedesca invece usa l'espressione leggi imperative, *leges obligatorish*, buone consuetudini, *moral*. Nel *Bürgerliches Gesetzbuch* (avanti BGB) tedesco è stato escluso il concetto di ordine pubblico che era stato inizialmente proposto dalla commissione redigente, visto il suo carattere ideologico e sono stati mantenuti termini come *Moral*, bene generale, *Algemeininteresse*, sebbene alla fine la giurisprudenza equipari tali concetti a quello di ordine pubblico (Ennerccerus, 1948).

Si possono identificare due tesi in riferimento con il livello di controllo e ampiezza dell'ordine pubblico: una massimalista e una minimalista. La prima postula una concezione ampia dell'ordine pubblico internazionale che include tutte le leggi di polizia e comporta un controllo profondo dei lodi internazionali per verificare il rispetto dell'ordine pubblico, creando il pericolo di una loro profonda revisione. La tesi minimalista considera che anche in presenza di leggi di polizia o principi di ordine pubblico, il controllo del lodo da parte del giudice in sede di giudizio di nullità o di esecuzione deve essere minimo; pertanto, il giudice non potrà annullarlo o non eseguirlo se non in casi eccezionali (Ubertazzi, 2006).

La *Cour d'Appel* francese ha sostenuto che la violazione dell'ordine pubblico deve essere flagrante, effettiva e concreta. La illiceità, per concretizzarsi in una violazione dell'ordine pubblico deve “bruciare gli occhi del giudice”. È evidente che la *Cour d'Appel* francese ha adottato la tesi minimalista del contenuto dell'ordine pubblico, escludendo da questo non solo le norme imperative ma anche quelle di polizia (González de Cossio, 2008).

In questa misura, la dottrina e la giurisprudenza si sono orientate nel senso di segnalare che il concetto di *ordine pubblico* in tale materia non si può identificare con quello di norma imperativa o di ordine pubblico interno (Cardenas, 2007).

Accogliendo la posizione della *Cour d'Appel* francese e delle tendenze dottrinarie più moderne, deve considerarsi un errore l'affermazione di molti trattatisti che affermano che il concetto di ordine pubblico, come causa di rifiuto di esecuzione del lodo, deve includere le norme imperative (González, 2008). Infatti, violazione di norme imperative e violazione dell'ordine pubblico internazionale non è un binomio obbligatorio.

La *Cour del Cassation* francese, nel caso *Renault vs Soc. c. 2000 Jaguar France International* ha confermato il carattere internazionale, abbandonando il criticato riferimento alle norme imperative nazionali,

per consacrare l'ordine pubblico internazionale come unico limite alla volontà delle parti (Wautelet, Kruger y Coppuns, 2012).

L'ultima riforma del Codice di Procedura Civile italiano concernente l'arbitrato internazionale, d'accordo con la percezione di chi scrive, confonde i concetti di *ordine pubblico* e di *norma imperativa*. Anzitutto, elenca motivi sostanziali e processuali per l'annullamento del lodo accogliendo la rovinosa tesi massimalista, includendo tra le cause processuali diverse materie che sono estranee all'ordine pubblico, ed imponendole come motivi per dichiarare la nullità del lodo. I vizi procedurali o *errores in procedendo* che causano nullità nel Codice di Procedura Civile italiano, che operano anche nel caso in cui si sia rinunciato all'impugnazione, sono l'invalidità della convenzione arbitrale, la nullità della costituzione del collegio arbitrale se è stata sollevata nel giudizio, l'incapacità dell'arbitro, la circostanza che gli arbitri abbiano superato i limiti della convenzione arbitrale o deciso su materie non arbitrabili, la mancanza di motivazione o della parte dispositiva del lodo o della firma degli arbitri, il ritardo nell'emettere la decisione, la contrarietà del lodo ad altro lodo che non può più essere impugnato o con una sentenza passata in giudicato, la mancanza di risoluzione della questione di fondo, quando questa sia necessaria, l'esistenza di contraddizioni tra la parte dispositiva e la parte decisoria, la mancanza di decisione su alcune domande o eccezioni proposte (Meo, 2008).

Il concetto di *ordine pubblico*, al pari di quello di arbitrabilità, basandosi sulla sensibilità locale, diviene piuttosto indeterminato perché è soggetto ad interpretazioni non solo distinte ma anche contraddittorie e pericolose, e incluso a modifiche legislative sorpresive.

In alcune occasioni l'ordine pubblico, proprio per i suoi contorni vaghi ed imprecisi è stato utilizzato come "valvola di sfogo" per introdurre giustizia "dalla porta sul retro", quando le regole del sistema conflittualista condurrebbero ad un risultato ingiusto o inammissibile (Visher, 1993).

L'ordine pubblico, alimentato da astrazioni dogmatiche diventa la fonte di giustificazione per favorire il trionfo di vanitosi nazionalismi che aggravano la condizione di isolamento dei propri cittadini e imprese nella società globale, a svantaggio degli investimenti internazionali e del progresso ineluttabilmente globalizzato, poiché è innegabile che la confusione generata dalla mancanza di precisione e giusta considerazione dell'ordine pubblico in ambito internazionale, spiana il terreno alla difficoltà di riconoscimento dei lodi arbitrali internazionali e, di conseguenza, scoraggia gli investimenti stranieri e la contrattazione internazionale.

Nelle relazioni giuridiche transfrontaliere l'ordine pubblico internazionale deve essere considerato in maniera meno rigorosa rispetto all'ordine pubblico interno.

Assimilare l'arbitrabilità all'ordine pubblico è un errore. Certamente esiste un'affinità concettuale ma le due ipotesi sono diverse. Esistono temi di ordine pubblico che sono arbitrabili e materie che non sono arbitrabili perché riguardano l'ordine pubblico e materie che sono sia di ordine pubblico e non arbitrabili. L'esistenza di queste variabili necessariamente comporta che non sono la stessa cosa.

“A-nazionalità” dell'ordine pubblico internazionale

Nello schema conflittualista l'ordine pubblico è protettore dei sistemi giuridici locali dai possibili risultati che si potrebbero raggiungere consentendo, in astratto, l'applicazione di un diritto straniero, o quello che è stato descritto come *jump into the dark* (Rubino-Sammartano, 1991). La funzione principale dell'ordine pubblico è controllare il risultato raggiunto e cioè costituisce lo strumento per correggere eventuali errori nella scelta del diritto quanto al contenuto, visto che obbliga il giudice a valutare il risultato dato dalla *lex causae* che dovrebbe risultare applicabile, esaminando la sua compatibilità con i principi fondamentali

di giustizia, così come sono interpretati dalla *lex fori* (Visher, 1993). In questo modo lo Stato del foro controlla il diritto applicabile e determina le condizioni, i limiti e i risultati raggiunti dall'autonomia delle parti nei contratti internazionali.

Seguendo questa tesi erronea si conclude che l'ordine pubblico internazionale è, di fondo, nazionale e non internazionale e che la distinzione tra nazionale e internazionale risulta, quindi, artificiale. L'aggettivo internazionale si usa quando l'ordine pubblico opera nell'ambito del diritto internazionale privato.

L'articolo 1502 del Code de Procedure Civile francese menziona l'ordine pubblico internazionale. Alcuni importanti commentatori sostengono che si tratti della concezione francese dell'ordine pubblico internazionale. Secondo chi scrive è una conclusione erronea perché in realtà non è internazionale, ma francese, quindi nazionale; il diritto francese, come nessun altro diritto nazionale, non può divenire il dittatore rispetto ad un concetto che concerne l'intero pianeta. In Portogallo l'articolo 1096 lettera F del Código de Processo Civil del 1986 fa riferimento espresso all'ordine pubblico portoghese affermando que *conduza a um resultado manifestamente incompatível com os princípios da ordem pública internacional do Estado Português*; è concettualmente impossibile quindi parlare di ordine pubblico internazionale aggiungendo l'aggettivo "francese" o "portoghese", perché in tal caso, non è più ordine pubblico internazionale ma è ordine pubblico dello Stato dell'aggettivo.

È permanente la rassegna nella quale la giurisprudenza francese qualifica l'ordine pubblico da un'ottica interna per fare continuo riferimento alla frase "concetto francese di ordine pubblico internazionale", che deve intendersi nel modo in cui è stato precisato dalla *Cour de Cassation* francese, affermando che l'ordine pubblico internazionale comprende i principi di giustizia universale considerati nell'opinione francese come dotati di valore internazionale assoluto (Mantilla-Serrano, 2007).

Una decisione del 1958 della Corte Internazionale di Giustizia, in un caso fra Olanda e Svezia, ha stabilito che quest'ultimo paese non potesse dare un significato nazionale al concetto di ordine pubblico, ma si dovrebbe tener conto della prassi e delle idee delle nazioni civili (Houtte, 2002).

In materia di arbitrato internazionale, la Convenzione di New York relativa all'esecuzione dei lodi stranieri si riferisce alla nozione di ordine pubblico con l'espressione "del paese". Alcuni interpretano questa scelta nel senso che l'ordine pubblico internazionale è condizionato dalla concezione esistente in ciascun paese. Niente di più falso. I paesi contraenti pretesero di armonizzare l'ordine pubblico e stabilire uno *standard* internazionale comune; è noto, infatti, che la Commissione Redigente ha utilizzato determinate parole non adottate nel testo definitivo che alludevano alla necessità di una netta compatibilità con l'ordine pubblico o principi fondamentali del diritto, il che evidentemente conduce ad una concezione più ampia e cioè realmente internazionale e non legata ad alcuna concezione nazionale dell'ordine pubblico internazionale (Pérez, 2013).

Il giudice statale esercita un controllo dalla prospettiva dei principi che governano il proprio ordine interno e, pertanto, non ha competenza, nel senso ampio del termine, per disporre l'applicazione dell'ordine pubblico internazionale. V'è di più. Chi scrive potrebbe spingersi sino a sostenere che non esiste una conoscenza profonda dell'ordine pubblico internazionale da parte dei giudici, per quanto lo confondano con l'ordine pubblico interno.

Gran parte dei commentatori, confondendo l'ordine pubblico interno con quello transnazionale, affermano che l'ordine pubblico nelle relazioni contrattuali internazionali è concepito nell'interesse degli Stati; di conseguenza, i singoli non hanno potere dispositivo a riguardo (Cardenas, 2007). La conclusione è sbagliata perché parte da un presupposto sbagliato. L'ordine pubblico internazionale, infatti, non è concepito

nell'interesse di uno Stato in particolare ma della comunità internazionale e, pertanto, non esiste nessuno strumento che possa proibire in astratto di disporre dell'ordine pubblico internazionale. È chiaro che per questioni di sicurezza giuridica e di controllo delle relazioni contrattuali deve esistere un limite all'autonomia contrattuale, che però non può provenire da uno Stato in particolare.

L'ordine pubblico internazionale deve essere caratterizzato da restrizioni eccezionali, di indole minimalista. La sua debolezza risiede nel fatto che non è stato tipizzato da alcuno strumento internazionale; sicuramente per le difficoltà insite nel mettere d'accordo idee così diverse su un concetto che deve essere globalmente riconosciuto per potersi chiamare ordine pubblico internazionale.

L'autentico ordine pubblico internazionale

Dalla metà dell'Ottocento, ma fortemente dalla seconda metà del XX secolo si è fatto riferimento all'idea di un ordine pubblico veramente internazionale, costituito da principi di giustizia universale capaci di plasmare una specie di *ius gentium* (Laghi, 1888) o diritto comune cosmopolita.

Nel 1966 la *Cour d'Appel* di Parigi ha annullato una transazione avvenuta per il commercio di armi ispirandosi alla nozione di ordine pubblico veramente internazionale (Kahn-Freund, 1974).

Nel 1984, la stessa *Cour d'Appel* di Parigi ha ammesso l'esistenza di un ordine pubblico se non universale, perlomeno comune a vari paesi (Salcedo, 2012). Nel 1990 la *Cour d'Appel* ha richiamato l'esistenza di un ordine pubblico realmente internazionale e di applicazione universale (Delvolvé, 2003). Sulla stessa linea, nel 1993, la *Cour d'Appel* di Parigi ha sostenuto che la buona fede è un principio generale di ordine pubblico internazionale (Rossel, 2001).

Dall'esame di queste pronunce, è evidente la tendenza a riconoscere ogni volta con più forza, in modo diretto o indiretto, una nozione più generale di ordine pubblico, forse sovranazionale, che è propria della più ampia comunità internazionale o universale (Lalive, 1986). Si parla di un vero ordine pubblico internazionale o *true international public policy* o ordine pubblico transnazionale.

Inoltre, è evidente e logico che nella misura in cui gli arbitri in sede internazionale non hanno foro applicheranno quelli che considerano come requisiti di un vero ordine pubblico internazionale (Fouchard, Gaillard y Goldman, 1996).

Si deve considerare che l'ordine pubblico internazionale risulterà utile solo se sarà diverso dall'ordine pubblico nazionale. Chi è chiamato a giudicare potrà ricorrere all'aiuto del vero ordine pubblico internazionale mettendo da parte la propria legge solo in ragione della priorità che va concessa alla norma internazionale rispetto a quella nazionale (Lagarde, 1994).

La tendenza giudiziale in Uruguay ha dimostrato di possedere un concetto autentico di ordine pubblico internazionale, stabilendo che le cause che possono essere invocate per ottenere l'annullamento di un arbitrato internazionale devono essere di origine internazionale e non quelle previste dalla normativa interna uruguaiana per i lodi domestici (Viana, 2007). Di conseguenza l'annullamento si avrà solo nel caso in cui sarà stata violato in modo grave e manifesto l'ordine pubblico internazionale, il che equivarrebbe esclusivamente alle garanzie del *due process* e all'esercizio del diritto di difesa delle parti.

È evidente, pertanto, l'importanza crescente che sta acquisendo in diritto internazionale la *lex mercatoria* o diritto transnazionale derivante da norme comuni di diversi sistemi giuridici.

L'ordine pubblico internazionale viene criticato perché non offre certezza, e manca di una definizione in termini di contorni, sostanza e applicazione (Álvarez, 2005).

Modelli di ordine pubblico internazionale

È possibile affermare che esistono esempi di ordine pubblico transnazionale, come l'ordine pubblico comunitario, costituito dai valori fondamentali condivisi tra i paesi appartenenti alla stessa zona di integrazione. Il Libro Verde dell'Unione Europea stabilisce che ciascuno Stato membro dispone di un proprio corpo di norme di ordine pubblico internazionale (Autorino, 2013). Col moltiplicarsi delle norme di diritto primario e secondario dell'Unione Europea si assiste alla nascita di un ordine pubblico europeo. È anche possibile identificare la genesi di un ordine pubblico transnazionale in altre zone di integrazione, come quella emergente del *North American Free Trade Agreement*, *NAFTA*, e del Mercosur.

Questo ordine pubblico transnazionale può essere compreso partendo da valori transnazionali condivisi. In Europa i giudici sono obbligati a tenere in conto l'ordine pubblico europeo che si ricava dai precedenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla legislazione dell'Unione Europea che costituisce un'organizzazione sovranazionale il cui diritto è direttamente vincolante per gli Stati membri. In ciascuno degli Stati membri il diritto europeo fa parte del sistema giuridico nazionale. In ipotesi di conflitto prevale il diritto europeo su quello interno e, pertanto, l'ordine pubblico nazionale risulta sempre più debole (Van Houtte, 2002), sino a sparire per lasciare il campo ad un ordine pubblico europeo che risulta realmente transnazionale.

Si assiste anche allo sviluppo di un ordine pubblico transnazionale su temi specifici, come l'ordine pubblico esistente negli accordi di investimento (Álvarez, 2005) di cui all'Accordo Costitutivo dell'*International Center for Settlement of Investment Disputes ICSID*, firmato a Washington

nel 1965, secondo il quale non posso essere ammesse impugnazioni degli arbitrati internazionali ICSID davanti ai tribunali locali, poiché i lodi sono da ritenersi senza nazione o delocalizzati (Quiroga, 2003) e, pertanto, sottratti ad un controllo derivante da norme locali di ordine pubblico.

Le regole relative al controllo pubblico sugli investimenti stranieri evocano l'idea di un ordine pubblico economico internazionale, perché queste regole mirano a preservare nell'interesse pubblico, il bilanciamento tra le relazioni economiche e finanziarie con il resto del mondo per controllare il movimento di capitale transfrontaliero.

Deduzioni

Parlare di ordine pubblico internazionale aggiungendo un aggettivo a questa espressione, è fuorviante perché se si aggiunge un aggettivo come francese, colombiano o italiano, il concetto stesso cessa di essere "internazionale" per divenire ordine pubblico dello Stato espresso dall'aggettivo. La dimostrazione che ciò è sbagliato si trova anche nel fatto che se per assurdo fosse possibile che ciascun paese stabilisca il concetto di ordine pubblico internazionale, esisterebbero tanti "ordini pubblici internazionali". Questa conclusione nella realtà internazionale è inammissibile perché comporterebbe una situazione di insicurezza globale rispetto al concetto di ordine pubblico.

Quando è coinvolto il lodo di un arbitrato internazionale non può affermarsi, come erroneamente fanno alcuni commentatori, che esso è ineseguibile perché è stato reso in violazione dell'ordine pubblico, qualora contravvenga a ciò che è giusto secondo il diritto del paese in cui deve trovare esecuzione; nell'ambito del diritto internazionale, infatti, può essere negata l'esecuzione di un lodo arbitrale solo quando esso contrasti con i concetti fondamentali di ordine pubblico internazionale, senza che si determini alcun legame con l'ordine pubblico di un determinato paese.

Affinché una norma di interesse sociale sia elevata a rango di ordine pubblico e divenga in tal modo causa di invalidità del lodo internazionale, dovrà trattarsi di un concetto fondamentale, espressione di moralità e giustizia appartenente al sistema giuridico rilevante; ma poiché si parla di arbitrato internazionale, il sistema giuridico rilevante non può essere quello di un paese determinato, ma deve trattarsi di un diritto transnazionale. La fonte dell'ordine pubblico internazionale, quindi, non può essere di origine statale.

L'ordine pubblico internazionale non è concepito nell'interesse di uno Stato in particolare ma della comunità internazionale e, pertanto, non esiste alcuno strumento normativo che in astratto proibisca di disporre dello stesso.

L'arbitrato internazionale ultimamente, ha avuto molto successo come meccanismo di risoluzione delle controversie nascenti da contratti negoziati paritariamente. Questo strumento non deve servire per eludere le disposizioni imperative di protezione che risultano inderogabili in particolari ipotesi contrattuali. È evidente che un'eccessiva liberalizzazione nell'uso dell'arbitrato potrebbe provare seri danni.

Il vero ordine pubblico internazionale rappresenta un freno legittimo alla possibile autarchia del contrattualismo selvaggio e costituisce una garanzia di giustizia nell'arbitrato internazionale, consentendo che l'arbitrato si sviluppi in base alle proprie naturali caratteristiche, come l'autonomia contrattuale, specialmente nelle questioni procedurali. L'autentico ordine pubblico internazionale permette di usufruire di tutti i benefici dell'arbitrato internazionale e di limitarne eventuali abusi.

Sia in ambito globale che regionale viene espressa con sempre maggior vigore la necessità che vengano armonizzate anche le restrizioni a carattere imperativo, in modo da consentire una maggiore integrazione dei sistemi giuridici; tali restrizioni di carattere imperativo però devono essere non solo eccezionali, per non pregiudicare il principio di autonomia

della volontà, pilastro della contrattazione moderna, ma devono tendere a soluzioni omogenee, come sta accadendo nell'Unione Europea con le direttive riguardanti la contrattazione internazionale.

L'ideale sarebbe che le norme imperative tendessero ad un'armonizzazione massima; a tal fine un contributo rilevante potrà essere offerto dalla sempre più sofisticata dottrina dell'ordine pubblico insieme ai processi mondiali e locali di armonizzazione normativa e di prassi.

È importante sottolineare che le regole di ordine pubblico internazionale in questioni procedurali sono quelle che la dottrina e la giurisprudenza internazionale dominante hanno catalogato come fondamentali. Questo vuol dire che si applica la teoria minimalista dell'ordine pubblico.

Publicazioni

- Angelini, F. (2007). *Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea*. Padova: Cedam, p. 1-4.
- Alvarez, H. (2005). Guiado por una mano invisible. El orden público al amparo del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. *Revista Peruana de Arbitraje*, (1).
- Autorino, G. (2013) *Mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali*. SAN MARINO: Litografia Titanlito S.p.A.
- Carbonnier, J. (1971). *Derecho Civil*, Tomo II, Volume II (Manuel M. Zorrilla, trad.). Barcellona: Bosch.
- Cardenas, J.P. (2007). Las causales que pueden ser declaradas de oficio para negar el reconocimiento de un laudo. *Revista Internacional de Arbitraje*, (6). Bogotá: Legis, Bogotá D.C.
- Cardenas, J.P. (2007). Las causales que pueden ser declaradas de oficio para negar el reconocimiento de un laudo. *Revista Internacional de Arbitraje*, (6). Bogotá: Legis.
- Delvolvé, J. (2003). *French arbitration law and practice*. The Hague: Kuwer Law International.
- Enneccerus, L., Kipp, T, Wolff, M. (1948). *Derecho civil, Parte General*. Volume II. Buenos Aires: S.A. Bosch.

- Fouchard, P., Gaillard, E., e Goldman, B. (1996). *Traité de l'arbitrage commercial international*, Ed. Litec.
- González de Cossío, F. (2008). Orden público y arbitrabilidad: dúo dinámico del arbitraje. *Revista Internacional de Arbitraje*, (9). Bogotá: Legis, Bogotá D.C.
- González de Cossío, F. (2008). Orden público y arbitrabilidad: dúo dinámico del arbitraje. *Revista Internacional de Arbitraje*, (9). Bogotá: Legis.
- Kahn-Freund, O. (1974). *General problems of private international law*, A.W. País: Sijthoff – Leyden.
- Lalive, P. (1986). *Transnational (or truly international) public order and international arbitration, commentary – Full Section*. NEW YORK: ICCA Congress Series, (97).
- Lagarde, P. (1994). *Public Policy*, in *International Encyclopedia of Comparative Law*, capítulo 11, volume 3. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Meo, G. (2008). Las novedades de las recientes reformas italianas en materia de arbitraje. *Revista Internacional de Arbitraje*, (8), p. 121.
- Mantilla-Serrano, F., (2007) La autonomía del arbitraje internacional: ¿Hacia un arbitraje realmente autónomo? In *Arbitraje internacional*. Bogotá: Legis.
- Perez, L. (2013). *Tratado de Arbitraje comercial internacional mexicano*, Mexico: Limusa.
- Quiroga, G. M., (2003). *Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial*. Madrid: Editoria Dykinson.
- Rosell, J. (2001) International arbitration and bankruptcy: United States, Frances and the ICC. *Journal of International Arbitration*, 18(4), pp. 417-2001.
- Rubino-Sammartano, M. y Morse, C. G. J., (1991). *Public policy in transnational relationships*. Boston: Law and Taxation Publishers.
- Salcedo, A. (2012) *La autonomía de las partes en el arbitraje ad hoc frente al orden public procesal*. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
- Ubertazzi, L.C. (2006). *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo*, numero XV. Milano: Giuffré Editore.
- Van Houtte, H. (2002). *From a national to a european public policy, en justice in a ultistate world*, Essays in Honor of Arthur T. von Mehren, New York: Transnational Publishers Inc.

- Van houtte, H. (2002) *From a national to a european public policy en justice in a multistate world, essays in Honor of Arthur T. von Mehren*. New York: Transnational Publishers Inc.
- Visher, F. (1993). *General course on private international law, recueil des cours, collected courses of the Hague Academy of International Law*, Volumen I, Tome 232. País: Martinus Nijhoff Publishers.
- Viana, H. (2007). Las causales de anulación en el arbitraje internacional no son las de la ley local. Tribunal uruguayo ratifica jurisprudencia. *Revista Internacional de Arbitraje*, (7). Bogotá: Legis.
- Wautelef, P., Kruger, T., Coopens, G. (2012). Caso Renault vs Soc. c. 2000 Jaguar France International, Cour de Cassation. In: *The Practice of arbitration Essays in honour of Hans Van Houtte*. Recuperato da: [http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/131558/1/\(A\)%20Wautelet%20Prelims.pdf](http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/131558/1/(A)%20Wautelet%20Prelims.pdf)